



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE AI
GRUPPI CONSILIARI NELL'ANNO 2023**

Deliberazione n. 11 del 4 giugno 2024



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

**LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE AI
GRUPPI CONSILIARI NELL'ANNO 2023**



CORTE DEI CONTI

Relatore: Primo referendario Dott. Davide Floridaia

Hanno collaborato per l'attività istruttoria e l'elaborazione dei dati:

dott.ssa Debora Marina Marra

dott.ssa Sabrina Scarfone



Deliberazione n. 11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 1

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	Presidente
Fabrizio Gentile	Consigliere
Sara Bordet	Consigliere
Davide Florida	Primo Referendario relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 4 giugno 2024;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 16 giugno 2000, n.14 delle Sezioni Riunite e successive

modificazioni;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre, n. 213 e successive modificazioni;

visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e i relativi allegati contenenti le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari delle Regioni e il modello di rendicontazione annuale dei medesimi gruppi;

vista la legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, recante "Funzionamento dei Gruppi consiliari" e successive modificazioni;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta n. 63 del 5 aprile 2018 avente ad oggetto *Rideterminazione delle linee guida e del modello per la redazione del rendiconto annuale delle spese dei Gruppi consiliari ai sensi della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2018, n. 2;*

vista la deliberazione della Sezione plenaria 6 febbraio 2024, n. 1 con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2024;

visto il decreto del Presidente della Sezione 9 febbraio 2024, n. 1 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto n. 5/2024 del 9 febbraio 2024, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato il "controllo sulla rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari" al Referendario dott. Davide Florida;

vista la nota 18 marzo 2024, n. 2154 con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari relativi all'anno 2023;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante "Regole

tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020”;

vista l’ordinanza 3 giugno 2024, n. 14, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza, anche in collegamento da remoto (videoconferenza);

visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta;

udito il relatore, primo referendario dott. Davide Floridia;

DELIBERA

di approvare la *“Relazione sulla rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nell’anno 2023”*, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:
al Presidente del Consiglio regionale.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024.

Il Magistrato relatore
Davide Floridia

Il Presidente
Cristiana Rondoni

Depositata in data corrispondente a quella
di sottoscrizione del funzionario

Il funzionario preposto
Debora Marina Marra

SOMMARIO

1	Premessa.....	1
2	IL QUADRO ORDINAMENTALE.....	2
2.1	La normativa nazionale.....	2
2.2	La disciplina regionale	11
3	IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE.....	15
4	DATI D'INSIEME	17
5	CONCLUSIONI	28

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 - Componenti dei gruppi consiliari a inizio esercizio nel 2023	17
Tabella 2 - Componenti dei gruppi consiliari a fine esercizio	18
Tabella 3 - Importi mensili per gruppo	19
Tabella 4 - Contributi erogati.....	21
Tabella 5 - Riepiloghi entrate e uscite.....	21
Tabella 6 - Uscite	23
Tabella 7 - Categorie di uscite per gruppo e incidenza percentuale sul totale	24

1 Premessa

Con la presente relazione, la Sezione regionale della Corte dei conti riferisce al Consiglio regionale, nei termini e con le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, sul risultato dell'attività di controllo sulla regolarità dei rendiconti annuali delle spese dei gruppi consiliari effettuate con i contributi finanziari a carico del bilancio regionale percepiti nell'anno 2023.

La relazione ricostruisce sinteticamente il quadro ordinamentale nazionale, anche alla luce della connessa giurisprudenza costituzionale, dando conto degli aggiornamenti intervenuti nell'anno in analisi e delle pronunce più rilevanti in materia emanate dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti.

Viene delineata la natura e la tipologia del controllo svolto dalla Sezione, a cui segue l'analisi dei dati d'insieme risultanti dai rendiconti, svolta in termini comparativi, mentre il giudizio di regolarità dei rendiconti di ciascun gruppo è oggetto di separate deliberazioni.

2 IL QUADRO ORDINAMENTALE

2.1 La normativa nazionale

La normativa nazionale in ordine al controllo di regolarità effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla rendicontazione dei contributi erogati dai Consigli regionali ai Gruppi consiliari è stata analiticamente esaminata nell'ambito delle precedenti relazioni che questa Sezione ha trasmesso al Consiglio regionale della Valle d'Aosta aventi analogo oggetto¹ nonché in un parere reso, su istanza del Presidente del Consiglio regionale stesso, relativo ad alcuni contenuti delle linee guida regionali all'epoca vigenti².

Nel corso del 2023 non sono sopravvenute modifiche della disciplina nazionale, né decisioni di rilievo della Corte costituzionale, mentre, per una rassegna sintetica delle pronunce delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti si veda *infra*.

In questa sede si è ritenuto pertanto di limitare la disamina del quadro normativo nazionale ad una sintetica rassegna, rinviando per i maggiori dettagli ed approfondimenti a quanto illustrato nelle precedenti relazioni.

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell'adottare una serie di disposizioni volte a sottoporre la gestione finanziaria delle Regioni al controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ha previsto all'art. 1 comma 9, 10, 11 e 12 una specifica verifica sui rendiconti dei gruppi politici dei consigli regionali. Il comma 16 ha stabilito espressamente che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino alle predette disposizioni i propri ordinamenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La disciplina nazionale prevede che ciascun gruppo costituito nell'ambito dei Consigli regionali approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo Linee guida

¹ Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazioni: 8 agosto 2013, n. 16; 28 febbraio 2014, n. 2; 23 ottobre 2014, n. 16; 8 luglio 2015, n. 14; 29 dicembre 2016 n. 4; 14 luglio 2017 n. 8; 24 maggio 2018 n. 6; 18 ottobre 2018 n. 18; 31 luglio 2019 n. 5; 22 luglio 2020, n.9, 7 giugno 2022 n.14 e 7 giugno 2023, n. 12.

² Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 7 giugno 2013, n. 11.

deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le Linee guida sono redatte al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché di definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate a pronunciarsi sul controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari con apposita delibera entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e della documentazione di pertinenza.

In caso di mancata pronuncia nel termine assegnato, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

La Sezione regionale, qualora riscontri che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione allegata a corredo del rendiconto stesso non sia conforme alle prescrizioni di legge, trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla regolarizzazione, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni. Tale comunicazione sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione.

Con deliberazione n. 234/CSR del 6 dicembre 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali³. Esse codificano i principi di veridicità e correttezza cui devono conformarsi le spese sostenute per il funzionamento dei gruppi consiliari, a decorrere dall'esercizio 2013⁴.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 delle Linee guida, la veridicità della spesa attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

La correttezza concerne la coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;

³ Le Linee guida sono state recepite dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 ("Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213").

⁴ L'esame dei rendiconti si fonda sulla verifica dei seguenti criteri:

- conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 delle Linee guida;
- rispetto degli adempimenti prescritti in capo al Presidente del Gruppo Consiliare ai sensi dell'art. 2 delle Linee guida;
- completezza della documentazione consegnata a corredo dei rendiconti ai sensi dell'art. 3 delle Linee guida;
- rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti prescritti ai sensi dell'art. 4 delle Linee guida;
- rinvio alla normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale intestate ai Gruppi, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 delle Linee guida.

- b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
- c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
- d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*.

In virtù del principio di correttezza della spesa, il contributo finanziario può essere utilizzato esclusivamente per:

- a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
- b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) spese telefoniche e postali;
- d) la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
- f) il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
- g) le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;

h) l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

Il contributo non può essere utilizzato per spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali, né per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario o di automezzi.

Le disposizioni del d.l. n. 174/2012, sono state oggetto di alcune significative pronunce della Corte costituzionale.

In particolare, la sentenza n. 39/2014 - prendendo in esame congiuntamente i ricorsi in via principale promossi da alcune Regione a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento⁵ - ha chiarito, in via preliminare, che le disposizioni del decreto concernenti il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti costituiscono disposizioni di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e come tali opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata.

Nel merito, il Giudice delle leggi ha rilevato che *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* e che il sindacato della Corte dei conti si svolge attraverso un'analisi di tipo documentale, la quale *“pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego”*, assumendo come *“parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza”*.

Ciò premesso, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 10, primo e secondo periodo, nella parte in cui si prevedeva il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e delle deliberazioni da questa assunte.

⁵ Corte costituzionale, giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sentenza 26 febbraio 2014, n. 39

Di declaratorie di analogo tenore sono stati oggetto il primo e il terzo periodo del comma 11⁶, facendo venire meno la misura sanzionatoria della decadenza dal diritto all'erogazione dei contributi regionali per il successivo esercizio annuale, nel caso di delibera di non regolarità del rendiconto adottata dalla Sezione o di mancata regolarizzazione del rendiconto stesso nei termini fissati dalla Sezione. Da ciò consegue che, nella fattispecie descritta, in capo ai Gruppi consiliari permane esclusivamente l'obbligo della restituzione delle somme ricevute, a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate⁷.

La Corte ha censurato, infine, il disposto del comma 16 del citato art. 1, nella parte in cui imponeva alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

La sentenza n. 130/2014⁸, con riguardo ad alcuni ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, avverso deliberazioni della Corte dei conti (Sezione delle Autonomie nonché varie Sezioni regionali), ha proceduto a definire analiticamente l'ambito di incidenza e l'ampiezza del controllo esercitato dai giudici contabili ai sensi del d.l. n. 174/2012.

Con la sentenza n. 263/2014⁹, richiamando la citata pronuncia n. 39/2014, la Corte costituzionale - adottando un'impostazione rafforzativa dell'aspetto sostanziale della necessaria verifica della connessione delle spese alle funzioni istituzionali dei Gruppi consiliari - ha fornito ulteriori, significativi chiarimenti in ordine alla natura e ai contenuti del controllo.

In proposito, la sentenza richiama, da un lato, i principi generali che regolano l'attività di controllo della Corte dei conti, dall'altro, la natura meramente documentale del controllo stesso. L'orientamento illustrato è ribadito anche nella sentenza n. 235/2015¹⁰.

⁶ La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato la disposizione che prevedeva tra le sanzioni la decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. Secondo la Consulta, ciò viola le garanzie che la Costituzione riconosce all'autonomia territoriale in quanto *"non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti"*, rischiando, altresì, di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai Gruppi consiliari, in pregiudizio del fisiologico funzionamento dell'Assemblea regionale.

⁷ Per somme non rendicontate sono da intendersi sia quelle che sono stralciate dal rendiconto a seguito di un'eventuale regolarizzazione, sia quelle che non sono state utilizzate allo scadere dell'esercizio finanziario rendicontato.

⁸ Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2014, n. 130

⁹ Corte costituzionale, sentenza 17 novembre 2014, n. 263.

¹⁰ Corte costituzionale, sentenza 19 novembre 2015, n. 235

La Corte è tornata ad occuparsi della materia nella sentenza n. 104/2016¹¹, ove sono ribadite le affermazioni contenute nella sentenza n. 263/2014 per giungere alla conclusione che la deliberazione della Corte dei conti impugnata nella fattispecie in giudizio si è attenuta ai principi ivi enucleati, *“effettuando un controllo volto ad accertare la conformità delle spese rendicontate ai criteri di veridicità e correttezza contenuti nelle linee guida”*. Aggiunge la Consulta che *“anche le censurate richieste di chiarimenti e di integrazione documentale e il lamentato controllo analitico della documentazione prodotta dai gruppi a supporto dei rendiconti appaiono nient'altro che lo strumento indicato dal legislatore, oltre che logicamente necessario, per valutare l'inerenza delle spese ai fini istituzionali, come si evince, del resto, dall'art. 1, commi 9 e 11, del d.l. n. 174 del 2012 e dall'art. 3 dell'Allegato A al d.p.c.m. 21 dicembre 2012”*.

Di recente, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 60/2016¹² e n. 10/2017¹³, ha confermato gli orientamenti assunti in ordine ai confini dell'attività della Corte dei conti nella materia in esame.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla stessa Corte, il legislatore ha ritenuto di individuare una procedura *ad hoc* onde consentire l'impugnativa delle decisioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti, concernenti i rendiconti dei Gruppi consiliari.

E' stato pertanto modificato¹⁴ l'art. 1, co. 12, d.l. n. 174/2012, prevedendo che *“Avverso le delibere delle Sezioni regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

La novità legislativa ha trovato conferma nella disposizione di cui all'art. 11, co. 6, lett. d) del Codice di giustizia contabile¹⁵.

Quanto alle pronunce delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti in speciale composizione, intervenute in materia nell'anno 2023, le sentenze n. 10 del 14 giugno 2023 e n. 11 dell'8 agosto 2023 riguardano l'attività di comunicazione svolta dal gruppo

¹¹ Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2016, n. 104

¹² Corte costituzionale sentenza 3 dicembre 2016, n. 60.

¹³ Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2017, n. 10.

¹⁴ Modifica disposta dall'art. 33, co. 2, lett. a), n. 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, (*“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

¹⁵ D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, (*“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*).

consiliare tra la data di convocazione dei comizi elettorali (21 luglio 2022) e la data di chiusura delle operazioni elettorali (25 settembre 2022). Durante tale periodo, ossia dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, vige, come noto, il divieto, per tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale o indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (ex art. 9 della l. n. 28 del 2000). Secondo quanto stabilito, in particolare dalla sentenza n. 10/2023, ai fini della sussistenza dell'attività vietata non è necessaria una valutazione concreta dell'eventuale valenza propagandistica dell'informazione incriminata, in quanto la sua mera diffusione appare sufficiente a incorrere nel divieto. Ciò si verifica anche se il Gruppo consiliare non partecipa alla competizione elettorale e anche qualora la diffusione della comunicazione durante il periodo elettorale sia meramente casuale, in quanto preordinata da tempo, e involontaria, perché oggettivamente foriera del pericolo di lesione della libertà di voto.

La sentenza n. 16 del 10 ottobre esamina la questione della legittimità degli esborsi sostenuti per il pagamento delle competenze dei collaboratori del gruppo consiliare, sulla base dei relativi contratti di collaborazione di lavoro autonomo. Stabilendo che il maggior esborso è legittimo a) se riferito ad un'attività svolta per un periodo ulteriore rispetto a quello previsto dall'originario contratto e in forza di sue proroghe; b) se corrispondente all'indennità di recesso per mancato preavviso nei termini stabiliti nel contratto di collaborazione.

Con sentenza n. 20 del 30 novembre 2023, le Sezioni Riunite si pronunciano su profili attinenti: A) alla quantificazione e rendicontazione della spesa del personale e (B) alla spesa sostenuta per il contratto di collaborazione stipulato con una giornalista.

Quanto al primo profilo sub A), è ritenuta legittima la possibilità che il gruppo consiliare usufruisca delle somme assegnate per spesa del personale (così come per spese di funzionamento) anche negli esercizi successivi a quello di riferimento, nel caso in cui l'erogazione non venga utilizzata per intero, considerato peraltro che, essendo i rendiconti dei gruppi consiliari redatti per cassa (secondo pacifica interpretazione, v. SS.RR. in speciale composizione n. 9/2015), qualora le somme risultino giacenti alla data del 01/01 di ciascun esercizio, ancorché assegnate dal Consiglio regionale nell'anno precedente, esse possono legittimamente essere utilizzate costituendo una risorsa disponibile il cui impiego non sia precluso dalla normativa regionale. D'altro canto, quando la legge regionale prevede che, alla

fine della legislatura, ovvero nel momento in cui il gruppo consiliare si scioglie, la somma residua debba comunque essere restituita al Consiglio regionale, ciò significa che i conteggi finali si svolgono in tale momento e non alla scadenza di ogni singolo esercizio, anche in applicazione del principio di continuità gestionale. Tale automatismo contabile, consistente nel riporto all'anno successivo delle somme non spese, non può subire limitazioni di sorta qualora si verifichi il passaggio di un consigliere da un gruppo ad un altro, nella misura in cui non sussistano, al riguardo, specifiche norme preclusive.

Quanto al secondo profilo sub B), la sentenza stabilisce che, in virtù dei principi di veridicità e correttezza del controllo delle spese sostenute, il gruppo consiliare è tenuto a specificare nel dettaglio l'attività svolta nel periodo considerato, a fornire prova documentale in ordine alla prestazione effettivamente svolta e a specificare la corrispondenza dell'attività con il profilo professionale (curriculare) del collaboratore.

In generale, viene rilevato che qualsiasi attività di collaborazione, distinguendosi dal rapporto di lavoro subordinato soprattutto per quanto attiene all'autonomia di cui gode il collaboratore nel decidere le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni, deve necessariamente essere oggetto di riscontro documentale (relazioni, report, periodici e finali) al fine di rendere conto al committente dello stato di attuazione del lavoro commissionato. Inoltre, nel caso dell'addetto stampa la dimostrazione documentale delle prestazioni svolte appare agevole, consistendo le stesse nella redazione della rassegna stampa, nell'elaborazione dei comunicati stampa, nella convocazione di conferenze stampa ed altre attività connesse; ossia, attività che naturalmente si prestano alla formazione di prova documentale (si pensi, in particolare, alla rassegna stampa ed ai comunicati stampa che, anche se eventualmente non firmati, vengono normalmente trasmessi con e-mail personale del giornalista addetto stampa e, quindi, a lui facilmente riconducibili).

In base a quanto sopra illustrato, la descrizione generica delle attività svolte dal collaboratore e l'assoluta carenza di documentazione a supporto della spesa rendono la spesa stessa irregolare.

La sentenza n. 21 del 1 dicembre 2023 esamina infine la questione della corretta contabilizzazione delle spese connesse a taluni rapporti di collaborazione in base alla legislazione regionale in materia, stabilendo che, qualora ricorra un rapporto di collaborazione inquadrabile nell'ambito degli incarichi specialistici di studio e consulenza, le

spese connesse vadano allocate non nella voce di rendiconto "Spese per il personale sostenute dal gruppo", bensì nella voce "Spese consulenze, studi e incarichi".

2.2 La disciplina regionale

La disciplina dei contributi finanziari assegnati ai Gruppi consiliari è contenuta nella legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, (*“Funzionamento dei Gruppi consiliari”*).

La legge è stata modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, (*“Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28”*), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, allo scopo di adeguare la disciplina regionale alle disposizioni introdotte in ambito nazionale dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 174/2012.

La modifica legislativa ha ridefinito l’oggetto dei contributi erogati dal Consiglio regionale, prevedendo che siano assegnati allo scopo di fronteggiare *“le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l’acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull’attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale”*¹⁶.

Tra gli oggetti del finanziamento erogato ai Gruppi consiliari rientrano, in primo luogo, le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi stessi. La formula normativa adottata (*“funzioni politico-istituzionali”*) differisce da quella utilizzata nell’art. 2, comma primo, lett. g) del d.l. n. 174/2012¹⁷. Mentre quest’ultima dispone che i contributi finanziari siano da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale, il legislatore regionale ha inteso consentire l’uso delle risorse finanziarie assegnate anche per attività politica extra-consiliare, purché connessa con i compiti istituzionali dei Gruppi¹⁸.

La previsione normativa ha esteso la copertura anche alle spese di comunicazione e di editoria (che vanno ad aggiungersi a quelle di studio, aggiornamento e documentazione) e a

¹⁶ Art. 4 comma primo, l.r. n. 6/1986, come modificato dalla l.r. n. 35/2012.

¹⁷ La disposizione richiamata prevede specificamente che *“(…) l’importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni (…)”*

¹⁸ Art. 4 comma primo l.r. n. 6/1986: I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l’acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull’attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo.

quelle destinate all'organizzazione di dibattiti che, insieme ai convegni e alle conferenze, completano le attività finalizzate alla diffusione della conoscenza dell'operato dei Gruppi e delle questioni di competenza del Consiglio. Tutte queste spese sono connesse ad attività che si pongono come strumentali alle "funzioni politico-istituzionali" per le quali è consentito l'impiego dei finanziamenti regionali.

La disciplina regionale originaria sul funzionamento dei Gruppi consiliari è stata ulteriormente modificata dalla legge regionale 19 marzo 2018, n. 2 ("Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini"), che ha dettato disposizioni in materia di individuazione dei Gruppi consiliari assegnatari di contributi finanziari, modalità di redazione del rendiconto e regolazione di alcuni aspetti giuridico-contabili, con particolare riguardo al periodo annuale di fine della legislatura regionale.

Quanto all'individuazione dei Gruppi consiliari, la novella legislativa dispone che i contributi finanziari possano essere assegnati non solo ai Gruppi costituiti all'inizio della legislatura ma anche a quelli che si formano nel corso della legislatura stessa ovvero che rimangono composti da un unico soggetto a seguito della fuoriuscita di altri consiglieri. Non sono invece previsti contributi finanziari per i consiglieri aderenti al gruppo misto¹⁹.

Con riguardo alle modalità di predisposizione dei rendiconti, viene introdotto l'obbligo per il capogruppo di dichiarare, in calce al rendiconto, che le spese sostenute dal Gruppo *"sono state da egli stesso preventivamente autorizzate"*²⁰.

Quanto invece alla disciplina degli aspetti giuridico-contabili connessi alla fine della legislatura, viene stabilito che²¹:

¹⁹ Art. 4 comma 2 ter, l.r. n. 6/1986, aggiunto dall'art. 1 comma 1, l.r. n. 2/2018: I contributi finanziari sono erogati: a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura, dai Consiglieri eletti nella stessa lista; b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono nel corso della legislatura, ad eccezione del Gruppo misto; c) ai Gruppi consiliari che rimangono composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o più consiglieri dagli stessi.

²⁰ Art. 5 comma 3 l.r. n. 6/1986, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della l.r. n. 2/2018.: il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1, e sono state da egli stesso preventivamente autorizzate.

²¹ Art. 5 comma da 7 bis a 7 quinquies, l.r. n. 6/1986, aggiunti dall'art. 1, comma 2, lettere da d) a g), della l.r. n. 2/2018: 7bis. Alla fine della legislatura o alla cessazione del Gruppo, al rendiconto è allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Prima del deposito del rendiconto, i consiglieri appartenenti al Gruppo possono riscattare tali beni. In caso di riscatto, il ricavato della compravendita del bene deve essere indicato nel rendiconto stesso. Il valore dei beni riscattati è determinato detraendo dal prezzo d'acquisto dei beni stessi l'ammortamento, calcolato con le percentuali previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 7ter. Entro trenta giorni dalla convalida, il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra

- il rendiconto, nell'ultimo anno di legislatura, sia riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno antecedente alla data di convalida delle elezioni anziché a quella delle elezioni, e che sia depositato entro trenta giorni dalla convalida, invece che "non oltre la data della stessa", come precedentemente stabilito.
- gli avanzi dell'esercizio in corso, oltre che quelli dei precedenti esercizi, debbano essere restituiti al Consiglio, non solo all'atto della naturale scadenza della legislatura ma anche nel caso in cui il gruppo cessi la propria attività antecedentemente al termine predetto;
- alla fine della legislatura o alla cessazione del gruppo, al rendiconto sia allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari assegnati, consentendo, prima del formale deposito del documento, il riscatto dei beni da parte dei consiglieri appartenenti al gruppo, in base al valore dei beni stessi, al netto dell'eventuale ammortamento;
- in caso di successione tra i gruppi da una legislatura all'altra, il gruppo successore possa decidere di mantenere i beni durevoli risultanti dall'inventario e non oggetto di riscatto, oppure di trasferirli al patrimonio del Consiglio regionale e, in generale, possa decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente gruppo.

Per effetto delle modifiche apportate alla normativa regionale sui finanziamenti ai gruppi consiliari, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 63 del 5 aprile 2018, ha approvato le nuove Linee guida per la redazione del rendiconto annuale delle spese dei gruppi consiliari, che comprendono il modello di rendiconto e la scheda inventariale dei beni durevoli acquistati dai gruppi consiliari.

Le Linee guida in vigore dal 2018 apportano significative modifiche alle disposizioni contenute nelle Linee guida previgenti²².

In primo luogo si prevede²³:

può decidere di mantenere i beni durevoli risultanti dall'inventario di cui al comma 7bis e non oggetto di riscatto, oppure di trasferire gli stessi al patrimonio del Consiglio regionale, comunicando la decisione alla Presidenza del Consiglio regionale. 7quater. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al comma 7ter o al momento della cessazione del Gruppo, i beni di cui al comma 7bis sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale. 7quinquies. Il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente Gruppo.

²² Le precedenti Linee guida erano state approvate dall' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 7 del 21 gennaio 2013.

²³ Le disposizioni qui elencate sono conseguenti all'introduzione dei commi 7 bis, ter e quater nell'art. 5, l.r. n. 6/1986.

- l'allegazione dell'inventario al rendiconto depositato al termine della legislatura o al momento della cessazione del gruppo consiliare;
- la definizione dei coefficienti di ammortamento, conformi a quelli previsti dal d.lgs. 118/2011²⁴, dei beni acquistabili con il contributo al gruppo;
- l'iscrizione, al termine della legislatura o alla cessazione del gruppo consiliare, del ricavato dall'eventuale riscatto del bene effettuato da parte dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo consiliare, alla voce Altre entrate" del rendiconto, andando ad incrementare l'eventuale avanzo da restituire al Consiglio regionale²⁵.

In secondo luogo vengono specificati i compiti del capogruppo²⁶, prevedendo:

- la sottoscrizione, all'inizio della legislatura o al momento della successiva creazione del gruppo, di una dichiarazione indirizzata al Consiglio regionale con la quale vengono attestati tutti i dati e le informazioni necessari all'erogazione dei contributi²⁷;
- l'attestazione, in calce al rendiconto, della preventiva autorizzazione delle spese riportate nel documento contabile;
- la restituzione al Consiglio regionale dell'eventuale avanzo di gestione, alla fine della legislatura o alla cessazione del gruppo consiliare;
- l'estinzione del conto corrente bancario del gruppo alla cessazione del gruppo stesso;
- l'obbligo di allegazione di copie conformi anche per le attestazioni delle entrate del gruppo;
- la dichiarazione, in calce al rendiconto, della conformità all'originale dell'intera documentazione prodotta.

²⁴ Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

²⁵ Le disposizioni introdotte con la l.r. n. 2/2018 trovano sostanziale riscontro nel parere di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 11/2013: in quella sede, infatti, la Sezione stessa aveva rappresentato che, in assenza di disposizioni regionali che prevedano il subentro di un Gruppo consiliare ad un altro in ragione della loro continuità politico-organizzativa, i beni durevoli acquistati da ciascun Gruppo con i fondi regionali al termine della legislatura o al momento dello scioglimento anticipato del Gruppo avrebbero dovuto essere restituiti al Consiglio regionale, con conseguente obbligo di inventariazione da parte di quest'ultimo. Il parere citato precisava, inoltre, che non esistevano impedimenti a modificare la normativa regionale vigente (come in effetti è avvenuto), prevedendo principi e criteri per il riscatto, da parte dei consiglieri cessati, dei beni acquistati dal Gruppo consiliare con i contributi regionali ad esso erogati.

²⁶ Art. 2 delle Linee Guida.

²⁷ Si tratta di dati concernenti il codice fiscale al Gruppo e gli estremi del conto corrente bancario titolato allo stesso nel quale i contributi sono accreditati, allegando la relativa documentazione bancaria con i poteri di firma su tale conto.

3 IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE

Riguardo ai controlli sulla spesa dei gruppi consiliari, l'art. 5 *bis* della l.r. n. 6/1986, introdotto dalla l.r. n. 35/2012, prevede che il Consiglio regionale, per il tramite del proprio Presidente, richieda alla Sezione di controllo della Corte dei conti di inserire nel proprio programma di attività, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti"*), la verifica della regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi e che, a tal fine, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Sezione i rendiconti e la relativa documentazione.

Il controllo consiste, da un canto, nella verifica dell'effettività delle spese e della conformità dell'uso dei fondi pubblici ai vincoli di destinazione previsti dalla legge; dall'altro, nella verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della tenuta della contabilità nonché della completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto. Resta, invece, esclusa qualsiasi valutazione sulla proficuità delle spese sostenute dai Gruppi e sul merito dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo.

Qualora la Sezione di controllo segnali irregolarità, l'Ufficio di Presidenza *"decurta l'importo del contributo della quota riscontrata irregolare"* (art. 5 *bis* comma terzo, l.r. n. 6/1986).

Il controllo è stato svolto dalla Sezione in conformità agli indirizzi che la Sezione ha adottato fin dalla prima relazione sulla rendicontazione dei contributi erogati ai Gruppi consiliari²⁸.

Il procedimento di controllo ha avuto avvio a seguito della ricezione della nota 18 marzo 2024, prot. n. 2154, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso alla Sezione i rendiconti relativi alle spese sostenute dai gruppi consiliari nel 2023. L'istruttoria si è articolata in richieste da parte della Sezione (prot. n. 389 del 28 marzo 2024 e n. 440 del 24 aprile 2024) a cui sono seguite le risposte e le integrazioni documentali da parte dell'amministrazione regionale (prot. in ingresso n. 422 del 12 aprile 2024 e n. 449 del 2 maggio 2024).

²⁸ Si veda la deliberazione n. 16/2013.

Secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, con nota prot. n. 471 del 8 maggio 2024 è stato intrapreso il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. "confronto-contraddittorio), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018. Sono state acquisite le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata (prot. in ingresso n. 541 del 24 maggio 2024), la quale ha comunicato che non sono pervenute considerazioni da parte dei Gruppi consiliari.

4 DATI D'INSIEME

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 24 gennaio 2023, n. 2, intitolata " *Aggiornamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale del 17 marzo 1986, n. 6 dei contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari a decorrere dal 1° Gennaio 2023*", è possibile individuare il numero di componenti dei vari Gruppi all'inizio dell'esercizio 2023.

Tabella 1 - Componenti dei gruppi consiliari a inizio esercizio nel 2023

GRUPPO CONSILIARE	NUMERO COMPONENTI
ALLIANCE VALDÔTAINE - VALLÉE D'AOSTE UNIE	4
FEDERALISTI PROGRESSISTI - PARTITO DEMOCRATICO	5
LEGA VALLÉE D'AOSTE	11
POUR L'AUTONOMIE/PER L'AUTONOMIA	2
PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	2
STELLA ALPINA	1
UNION VALDÔTAINE	7
FORZA ITALIA	2
MISTO	1

Fonte: deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 2/2023

Nel corso dell'anno sono intervenute modificazioni nella composizione dei gruppi, che hanno determinato la variazione del numero dei componenti e la costituzione di un nuovo gruppo. Le modificazioni sono state recepite dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 64 del 26 settembre 2023 intitolata " *Presenza d'atto della costituzione e determinazione del contributo finanziario del nuovo gruppo consiliare denominato "Rassemblement Valdôtain" a decorrere dal 15 settembre 2023 e rideterminazione del contributo finanziario del gruppo consiliare "Lega Vallée d'Aoste"*. " Il nuovo Gruppo è composto da quattro consiglieri regionali mentre il Gruppo Lega Valle d'Aosta riduce il numero di componenti da 11 a 7, con conseguente rideterminazione del contributo assegnato con la precedente deliberazione n. 2/2023;

Per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, l'assetto dei gruppi consiliari alla fine dell'esercizio risulta il seguente:

Tabella 2 - Componenti dei gruppi consiliari a fine esercizio

GRUPPO CONSILIARE	NUMERO COMPONENTI
ALLIANCE VALDÔTAINE - VALLÉE D'AOSTE UNIE	4
FEDERALISTI PROGRESSISTI - PARTITO DEMOCRATICO	5
LEGA VALLÉE D'AOSTE	7
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN	4
POUR L'AUTONOMIE/PER L'AUTONOMIA	2
PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	2
STELLA ALPINA	1
UNION VALDÔTAINE	7
FORZA ITALIA	2
MISTO	1

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Consiglio regionale

L'importo dei contributi erogati ai gruppi consiliari è stabilito dalla normativa regionale in materia²⁹ nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del gruppo ed è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (ISTAT - anno su anno) rilevato dall'Istat.

L'Ufficio di presidenza ha provveduto, con la deliberazione n. 2/2023 di cui sopra, all'aggiornamento annuale dell'importo, che passa da € 451,28 dell'esercizio 2022 a € 487,83 a decorrere dal 1° gennaio 2023, in quanto l'indice di riferimento è stato determinato dall'Istat in +8,1 per cento per l'anno 2023. Nella deliberazione viene riportato l'importo mensile dei contributi finanziari per ciascuno dei gruppi costituiti al 1 gennaio 2023:

²⁹ Art. 4 comma primo e secondo l.r. n. 6/1986, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35: 1. I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo. 2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).

Tabella 3 – Importi mensili per gruppo

GRUPPO CONSILIARE	NUMERO COMPONENTI	IMPORTO MENSILE
ALLIANCE VALDOTAINE - VALLEE D' AOSTE UNIE	4	1.951,32
FEDERALISTI PROGRESSISTI - PARTITO DEMOCRATICO	5	2.439,15
FORZA ITALIA	2	975,66
LEGA VALLÉE D' AOSTE	11	5.366,13
POUR L' AUTONOMIE-PER L' AUTONOMIA	2	975,66
PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	2	975,66
STELLA ALPINA	1	487,83
UNION VALDÔTAINE	7	3.414,81
MISTO	1	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Valle d' Aosta (valore in euro)

Secondo quanto previsto dalla legge³⁰, i contributi non sono erogati al Gruppo Misto mentre continuano ad essere corrisposti ai gruppi consiliari che rimangono composti da un solo consigliere.

Nel corso del 2023, alcuni Gruppi hanno deciso di rinunciare al contributo spettante; di seguito sono riepilogate le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- deliberazione n. 27 del 2 maggio 2023 *“Presa d'atto della richiesta di rinuncia al contributo a favore del Gruppo consiliare “Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie”, relativamente alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2023”*, volta a destinare i contributi al finanziamento di iniziative di solidarietà;
- deliberazione n. 41 del 27 giugno 2023: *“Presa d'atto della richiesta , da parte dei Capigruppo consiliari, di rinuncia ai contributi ai Gruppi consiliari destinandoli a favore di iniziative e progetti di aiuto e di sostegno alla ripresa nei confronti dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione”*, relativamente ai gruppi Union Valdôtaine (rinuncia per la mensilità di giugno 2023), Stella Alpina (mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023), Federalisti Progressisti-Partito Democratico, Lega Valle d'Aosta, Pour l'Autonomie - Pour l'Autonomie (mensilità di giugno).

³⁰ Art. 4 comma 2-ter l.r. n. 6/1986: I contributi finanziari sono erogati: a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura, dai Consiglieri eletti nella stessa lista; b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono nel corso della legislatura, ad eccezione del Gruppo misto; c) ai Gruppi consiliari che rimangono composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o più consiglieri dagli stessi.

A fronte delle variazioni intervenute in corso d'esercizio nella composizione dei gruppi consiliari e della costituzione di un nuovo Gruppo (Rassemblement Valdôtain), alla Sezione sono pervenuti nel 2024 i rendiconti delle spese sostenute da nove gruppi consiliari:

- Alliance Valdôtaine – Vallé d'Aoste Unie
- Federalisti Progressisti - Partito Democratico
- Forza Italia
- Lega Vallée d'Aoste
- Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia
- Rassemblement Valdôtain;
- Progetto Civico Progressista;
- Stella Alpina;
- Union Valdôtaine.

Tutti i rendiconti sono stati depositati entro i termini di legge³¹ e redatti sul modello approvato con le Linee guida adottate con la deliberazione n. 63/2018.

Anche a seguito di specifiche richieste di integrazione, risulta pervenuta alla Sezione tutta la documentazione a supporto e giustificazione delle spese effettuate. Essa è stata ulteriormente integrata o corretta, a seguito delle richieste istruttorie, qualora sia risultata non coincidere con le spese rendicontate. Le risposte alle richieste istruttorie sono avvenute entro i termini assegnati.

Ciascun capogruppo ha allegato la dichiarazione sulla conformità, preventiva autorizzazione, veridicità e delle spese sostenute dal gruppo consiliare.

I contributi sono stati utilizzati entro i limiti di ammissibilità definiti dalla normativa nazionale e regionale in vigore, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza in materia.

Le operazioni di gestione del conto corrente bancario intestato a ciascun gruppo, su cui sono accreditati i contributi erogati e addebitate le spese di funzionamento del gruppo stesso, rispettano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Le spese effettuate rispondono ai criteri di veridicità e correttezza delineati nelle Linee Guida regionali.

³¹ . Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppi è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. (art. 5 comma quarto, l.r. n. 6/1986)

In particolare, ogni spesa risulta riconducibile alle funzioni politico-istituzionali del gruppo e i contributi erogati dal Consiglio regionale non sono stati utilizzati, neanche parzialmente, per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici, articolazioni politiche o amministrative o altri rappresentanti interni di partiti o movimenti politici.

La tabella che segue riporta gli importi dei contributi ricevuti da ciascun gruppo nell'esercizio in esame, secondo quanto riportato nei rendiconti trasmessi alla Sezione.

Tabella 4 - Contributi erogati

GRUPPO CONSILIARE	IMPORTO
ALLIANCE VALDÔTAINE - STELLA ALPINA	11.707,92
FEDERALISTI PROGRESSISTI - PARTITO DEMOCRATICO	26.830,65
FORZA ITALIA	11.707,92
LEGA VALLÉE D'AOSTE	56.035,41
POUR L'AUTONOMIE-PER L'AUTONOMIA	10.732,26
PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	11.707,92
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN	2.992,02
STELLA ALPINA	2.439,15
UNION VALDÔTAINE	37.562,91
TOTALE	171.716,16

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti trasmessi (valore in euro)

La tabella seguente espone, per ciascun gruppo consiliare, il fondo cassa esercizi precedenti, le disponibilità finanziarie e le uscite relative al periodo oggetto del controllo, nonché il fondo di cassa finale.

Tabella 5 - Riepiloghi entrate e uscite

GRUPPO CONSILIARE	CONTRIBUTI	ALTRE ENTRATE	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE	USCITE	FONDO CASSA FINALE
ALLIANCE VALDÔTAINE - VALLEE D'AOSTA UNIE	11.707,92	21,19	12.559,09	24.288,20	5.226,30	19.061,90
FEDERALISTI PROGRESSISTI - PARTITO DEMOCRATICO	26.830,65	55,41	24.306,07	51.192,13	158,34	51.033,79
FORZA ITALIA	11.707,92	12,84	6.970,66	18.691,42	8.064,92	10.626,50
LEGA VALLÉE D'AOSTE	56.035,41	0,22	35.356,88	91.392,51	70.423,79	20.968,72
POUR L'AUTONOMIE-PER L'AUTONOMIA	10.732,26	38,54	16.733,24	27.504,04	4.327,86	23.176,18
PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	11.707,92	53,46	34.610,41	46.371,79	11.265,43	35.106,36
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN	2.992,02	0	0	2.992,02	2.744,94	247,08
STELLA ALPINA	2.439,15	7,86	5.807,96	8.254,97	4.049,47	4.205,50
UNION VALDÔTAINE	37.562,91	0,18	21.128,29	58.691,38	26.762,82	31.928,56
TOTALE	171.716,16	189,70	157.472,60	329.378,46	133.023,87	196.354,59

Fonte: Corte dei conti su dati dei rendiconti trasmessi; Valore in euro

In base al modello di rendiconto, ciascun Gruppo è tenuto a indicare, oltre ai contributi finanziari assegnati dal Consiglio, eventuali "altre entrate". Tale voce è riconducibile, per tutti i gruppi a competenze a credito correlate alla tenuta del conto corrente bancario (eccezion fatta per il Gruppo Pour l'Autonomie che indica il rimborso per una carta di credito estinta).

Nelle successive tabelle sono riportati gli importi delle spese sostenute dai gruppi consiliari, come indicato nel rendiconto depositato da ciascuno di essi, distinti per voci e dando evidenza dell'incidenza percentuale della singola voce sul totale delle uscite (tabella n. 7) e l'incidenza delle varie voci di spesa sull'importo totale dei contributi percepiti nel periodo oggetto di esame, per ciascun gruppo consiliare (tabella n. 8).

Tabella 6 - Uscite

VOCI DI SPESA		ALLIANCE VALDOTAINE - VALLEE D'AOSTE UNIE	FEDERALISTI PROGRESSISTI - PARTITO DEMOCRATICO	FORZA ITALIA	LEGA VALLÉE D'AOSTE	POUR L'AUTONOMIE - PER L'AUTONOMIA	PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN	STELLA ALPINA	UNION VALDÔTAINE	TOTALI	TOTALI
1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0	0	0	0	2.360	0	0	0	0	2.360	1,8
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0	0	0	7.902,81	590	0	0	0	0	8.492,81	6,3
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0	0	2.537,60	21.762,64	0	0	0	3.900,0	16.120	44.320,24	32,9
6	Spese per consulenze, studi e incarichi	5.075,20	0	0	39.544,64	0	9.133,91	1.616,50	0	10.150,40	65.520,65	48,7
7	Spese postali e telegrafiche	0	0	0	0	0	0	0	2,40	244,63	247,03	0,2
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0	0	0	283,65	0	0	0	0	0	283,65	0,2
9	Spese di cancelleria e stampati	0	0	264,36	0	0	0	23,67	0	0	288,03	0,2
10	Spese per duplicazione e stampa	0	0	0	71,98	0	0	0	0	0	71,98	0,05
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0	0	260,89	0	0	0	0	0	0	260,89	0,19
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0	0	3.411,30	0	1.203,65	1.773,37	1.071,47	0	0	7.459,79	5,5
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0	0	984,88	0	0	0	0	0	0	1.629,40	1,2
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,88	0,7
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0	0	442,60	588,00	0	183,00	33,30	0	0	1.246,90	0,9
16	Altre spese	151,10	158,34	163,29	270,07	174,21	175,15	0	147,07	247,79	1.387,02	1,03
TOTALE RENDICONTATO		5.226,30	158,34	8.064,92	70.423,79	4.327,86	11.265,43	2.744,94	4.049,47	26.762,82	134.553,27	100

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti trasmessi; valori in euro

Tabella 7 - Categorie di uscite per gruppo e incidenza percentuale sul totale

VOCI DI SPESA	GRUPPI CONSILIARI																	
	ALLIANCE VALDÔTAINE - VALLEE D'AOSTE UNIE	%	FEDERALISTI PROGRESSISTI PARTITO DEMOCRATICO	%	FORZA ITALIA	%	LEGA VALLÉE D'AOSTE	%	POUR L'AUTONOMIE PER L'AUTONOMIA	%	PROGETTO CIVICO PROGRESSISTA	%	RASSEMBLEME NT VALDÔTAIN	%	STELLA ALPINA	%	UNION VALDÔTAIN E	%
1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360	54,5	0	0	0	0	0	0	0
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0	0	0	0	0	0	7.902,81	11,2	590	13,6	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0	0	0	0	2.537,60	31,4	21.762,64	30,9	0	0	0	0	0	0	3.900	96,3	16.120	60,2
6 Spese per consulenze, studi e incarichi	5.075,20	97,1	0	0	0	0	39.544,64	56,1	0	0	9.133,91	81	1.616,50	58,8	0	0	10.150,40	37,9
7 Spese postali e telegrafiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,40	0,06	244,63	0,9
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	0	0	0	0	0	0	283,65	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Spese di cancelleria e stampati	0	0	0	0	264,36	3,2	0	0	0	0	0	0	23,67	0,8	0	0	0	0
10 Spese per duplicazione e stampa	0	0	0	0	0	0	71,98	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0	0	0	0	260,89	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0	0	0	0	3.411,30	42,3	0	0	1.203,65	27,8	1.773,37	15,7	1.071,47	39	0	0	0	0
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0	0	0	0	984,88	12,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0	0	0	0	442,60	5,4	588,00	0,8	0	0	183,00	1,6	33,30	1,2	0	0	0	0
16 Altre spese	151,10	2,8	158,34	100	163,29	2	270,07	0,3	174,21	4	175,15	1,5	0	0	147,07	3,6	247,79	0,9
TOTALE RENDICONTATO	5.226,30	100	158,34	100	8.064,92	100	70.423,79	100	4.327,86	100	11.265,43	100	2.744,94	100	4.049,47	100	26.762,82	100

Fonte: Corte dei conti su dati dei rendiconti trasmessi; Valori in euro

Come si rileva dalle tabelle numero 6 e 7, la voce *Spese per consulenze, studi e incarichi* (voce n. 6) costituisce la spesa preponderante per la maggior parte dei gruppi (Federalisti Progressisti-Partito Democratico, Lega Vallée d'Aoste, Progetto Civico Progressista e Union Valdôtaine), gravando per il 48,7 per cento sul totale delle spese effettuate dai gruppi e, in media, per circa il 38 per cento sul totale dei contributi percepiti.

Seguono, per incidenza sul totale delle uscite (32,9 per cento), le *Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web* (voce n. 5). Tale voce rappresenta la spesa prevalente in rapporto al totale dei contributi finanziari percepiti per il gruppo Stella Alpina (96,3 per cento). L'analisi della documentazione a supporto di tale spesa rivela come essa riguardi il compenso per l'attività svolta durante l'anno 2023 da un libero professionista in qualità di responsabile della comunicazione.

La questione della corretta contabilizzazione delle spese che abbiano ad oggetto la retribuzione per l'attività svolta in modo continuativo da una persona fisica e liquidata a scadenze determinate, generalmente mensili, con riguardo alle attività di comunicazione del gruppo è stata affrontata già nella precedente relazione.

La Sezione aveva osservato come, pur non essendovi nelle Linee guida prescrizioni specifiche al riguardo e, tuttavia, prestandosi la spesa ad essere inserita anche in altre voci di rendiconto, in quanto "*incarico*" (voce n. 6) o, appunto, "*altre spese di comunicazione*" (voce n. 5), nonostante si tratti della medesima attività, la Sezione invitava l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a valutare di fornire indicazioni chiare e univoche per la contabilizzazione uniforme delle spese che abbiano ad oggetto la retribuzione dell'attività prestata in modo continuativo da una persona fisica in base ad un contratto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del contratto, e liquidata a scadenze determinate, con particolare riguardo alle attività di comunicazione prestate a favore del gruppo consiliare. L'Amministrazione regionale, in sede di risposta al contraddittorio³², aveva comunicato che sarebbe stata cura del Presidente del Consiglio regionale "*valutare con l'Ufficio di Presidenza le modalità con cui fornire ai gruppi consiliari indicazioni univoche per la contabilizzazione uniforme delle spese che abbiano ad oggetto la retribuzione delle prestazioni di lavoro continuative, perfezionando quindi le rendicontazioni future*".

³² prot. in ingresso n. del 3 maggio 2022 e n. 370 del 11 maggio 2022

Con la deliberazione n. 44 del 27 giugno 2023, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, recependo le osservazioni della Sezione, ha fornito *“al fine di uniformare la gestione contabile e la conseguente rendicontazione dei Gruppi consiliari, indicazione ai Capigruppo consiliari affinché la contabilizzazione delle spese, che abbiano ad oggetto il compenso per le prestazioni fornite per una collaborazione professionale da una persona fisica in base ad un incarico, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata dello stesso, e liquidato a scadenze determinate, con particolare riguardo alle attività di comunicazione prestate a favore del gruppo consiliare, confluisca nella voce 5 dello schema di rendiconto “altre spese di comunicazione”, mentre nella voce 6 “Spese per consulenze, studi e incarichi” rientrino esclusivamente le spese non riconducibili ad altre voci di spesa previste nello schema di rendiconto”*.

Non tutti i Gruppi consiliari (Lega Vallée d'Aoste, Pour l'Autonomie e Rassemblement Valdôtain) si sono uniformati alle istruzioni dell'Ufficio di Presidenza e pertanto la Sezione ha richiesto di riportare la contabilizzazione nella voce corretta. Il Gruppo Rassemblement Valdôtain ha, tuttavia, specificato che la spesa per l'attività di comunicazione è stata assegnata alla voce n. 6 anziché alla voce n. 5, in quanto nelle indicazioni fornite dalla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si fa espressamente riferimento *a compensi per le prestazioni fornite per una collaborazione professionale da una **persona fisica** in base ad un incarico* e non già anche in relazione ad una *persona giuridica*, come nel caso delle due fatture di spesa, emesse da società cooperativa.

Ad avviso del Collegio, ai fini dell'omogeneità delle appostazioni contabili, è opportuno ricomprendere tra le *“altre spese di comunicazione”* tutti gli esborsi connessi alle attività di comunicazione del gruppo, indipendentemente dalla tipologia di contratto sottostante e dalla natura giuridica del soggetto che effettua la prestazione ed emette la relativa fattura.

Il Collegio osserva, inoltre, che, mancando una specifica voce del rendiconto a cui assegnare gli oneri di legge (fiscali, previdenziali, etc.) collegati alle prestazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, sarebbe opportuno contabilizzarli nella voce n. 5 se attinenti alle attività di comunicazione o nella voce n. 6 se attinenti a consulenze, studi e incarichi, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione n. 44/2023.

Con riguardo in particolare alle somme versate a titolo di interessi, sanzioni civili o amministrative, diritti di notifica, conseguenti al mancato pagamento di oneri di legge nei termini prescritti, il Collegio, in conformità ad un orientamento ricavabile dalle precedenti

deliberazioni della Sezione, reputa tali spese irregolari poiché in violazione del generale canone di diligenza ed esattezza nell'adempimento della prestazione (art. 1176 e 1218 c.c.). Pertanto, l'eventuale mancata restituzione delle somme al Consiglio regionale comporta una pronuncia di irregolarità del rendiconto *in parte qua*.

Relativamente alle spese per consulenze, studi, incarichi e ogni altra attività prestata da collaboratori, occorre produrre qualsiasi tipo di documentazione che possa dimostrare la veridicità e l'inerenza della spesa alle funzioni del gruppo. Dalla documentazione inviata a supporto della spesa deve emergere una descrizione puntuale, non generica, dell'attività svolta, in particolare nei casi in cui la consulenza o il parere non siano stati rilasciati in forma scritta.

Si raccomanda, infine, allo scopo di agevolare le attività di controllo contabile, di catalogare tutti i documenti che compongono una determinata voce di spesa del rendiconto con numerazione progressiva, preceduta dall'indicazione numerica o letterale della voce stessa (come effettuato, ad esempio, dal gruppo consiliare Forza Italia).

5 CONCLUSIONI

L'analisi che precede consente di rilevare come il rendiconto delle spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 sia stato presentato da tutti i gruppi consiliari entro i termini di legge e secondo il modello di redazione stabiliti dalla disciplina normativa di riferimento.

E' stata inoltre inviata alla Sezione tutta la documentazione a supporto e giustificazione delle spese effettuate. Essa è stata ulteriormente integrata o corretta, a seguito delle richieste istruttorie, qualora sia risultata non coincidere con le spese rendicontate.

I contributi erogati dal Consiglio regionale per il funzionamento dei gruppi consiliari sono stati utilizzati entro i limiti di ammissibilità definiti dalla normativa nazionale e regionale in vigore, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza in materia.

Le operazioni di gestione del conto corrente bancario intestato a ciascun gruppo, su cui sono accreditati i contributi erogati ed addebitate le spese di funzionamento del gruppo stesso, rispettano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Le risposte alle richieste istruttorie sono avvenute entro i termini assegnati.

Il controllo svolto dalla Sezione ha evidenziato prevalentemente errori di calcolo o di classificazione della documentazione, prontamente corretti e in ogni caso tali da non incidere in modo apprezzabile sul risultato finale del rendiconto o da comportare eventuali obblighi di restituzione di somme.

Le spese effettuate rispondono ai criteri di veridicità e correttezza delineati nelle Linee Guida regionali.

In particolare, ogni spesa risulta riconducibile alle funzioni politico-istituzionali del gruppo e i contributi erogati dal Consiglio regionale non sono stati utilizzati, neanche parzialmente, per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici, articolazioni politiche o amministrative o altri rappresentanti interni di partiti o movimenti politici.

Con deliberazione n. 44/2023, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha fornito indicazioni sulla contabilizzazione delle spese che abbiano ad oggetto la retribuzione per l'attività di comunicazione a favore del Gruppo svolta in modo continuativo da una persona fisica e liquidata a scadenze determinate.

Ad avviso del Collegio, ai fini dell'omogeneità delle appostazioni contabili, è opportuno ricomprendere tra le "altre spese di comunicazione" tutti gli esborsi connessi alle attività di comunicazione del gruppo, indipendentemente dalla tipologia di contratto sottostante e dalla natura giuridica del soggetto che effettua la prestazione ed emette la relativa fattura.

Il Collegio osserva, inoltre, che, mancando una specifica voce del rendiconto a cui assegnare gli oneri di legge (fiscali, previdenziali, etc.) collegati alle prestazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, sarebbe opportuno contabilizzarli nella voce n. 5 se attinenti alle attività di comunicazione o nella voce n. 6 se attinenti a consulenze, studi e incarichi, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione n. 44/2023.

Sempre con riguardo alle spese per consulenze, studi, incarichi e ogni altra attività prestata da collaboratori, occorre produrre qualsiasi tipo di documentazione che possa dimostrare la veridicità e l'inerenza della spesa alle funzioni del gruppo. Dalla documentazione inviata a supporto della spesa deve emergere una descrizione puntuale, non generica, dell'attività svolta, in particolare nei casi in cui la consulenza o il parere non siano stati rilasciati in forma scritta.

Con riguardo invece alle somme versate a titolo di interessi, sanzioni civili o amministrative, diritti di notifica, conseguenti al mancato pagamento di oneri di legge nei termini prescritti, il Collegio, in conformità ad un orientamento ricavabile dalle precedenti deliberazioni della Sezione, reputa tali spese irregolari poiché in violazione del generale canone di diligenza ed esattezza nell'adempimento della prestazione (art. 1176 e 1218 c.c.). Pertanto, l'eventuale mancata restituzione delle somme al Consiglio regionale comporta una pronuncia di irregolarità del rendiconto *in parte qua*.

Si raccomanda, infine, allo scopo di agevolare le attività di controllo contabile, di catalogare tutti i documenti che compongono una determinata voce di spesa del rendiconto con numerazione progressiva, preceduta dall'indicazione numerica o letterale della voce stessa.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

